

La check list si compone di due parti:

- la prima parte riservata al cliente, è un semplice questionario;
- la seconda parte riservata allo studio nella quale si potranno trovare utili delucidazioni per la gestione, nonché correzione di eventuali errori relativi alla Sua contabilità IVA.

Tuttavia, qualora si trovasse in difficoltà nella comprensione potrà compilare ove possibile la parte a Lei riservata fissando un appuntamento con lo studio al fine di addivenire a soluzioni di eventuali problemi o verificare che tutto sia in ordine.

### CHECK LIST

*Sezione dedicata ai Sigg.ri Clienti*

*Sezione dedicata allo studio*

**1.** Le fatture emesse nell'anno 2016 avevano le seguenti aliquote:

4%

5%

10%

22%

Si ponga attenzione alle seguenti aliquote per comprendere se le stesse sono state utilizzate correttamente nell'emissione delle fatture.

- ↘ Aliquota al 4% - per attività di cessione di beni e prestazioni di servizi individuate dalla Tabella A - Parte II.
- ↘ Aliquota al 5% per attività di cessione di beni e prestazioni di servizi individuate dalla Tabella A - Parte II-bis (entrata in vigore: 23 luglio 2016).
- ↘ Aliquota al 10% per attività di cessione di beni e prestazioni di servizi individuate dalla Tabella A - Parte III (entrata in vigore: 23 luglio 2016).

- ↳ Aliquota al 22% per altre cessioni di beni e prestazioni di servizi residuali rispetto a quelle precedenti.

#### ERRORI E SOLUZIONI

ERRORE: erroneamente si è indicata un'aliquota errata in fattura.

SOLUZIONE: procedere con l'emissione, a seconda della situazione di:

- Nota di debito ex art. 26, DPR 633/72.
- Nota di credito ex art. 26, DPR 633/72.

#### ANNOTAZIONI

---

---

---

---

2. In caso di adozione del regime IVA per cassa:

Verificare che la dicitura esposta sulle fatture di vendita sia corretta: *Fattura emessa secondo il regime di IVA per cassa ex DL 83/2012*

Verificare la corretta data di incasso delle fatture ai fini della liquidazione

- Il regime Iva per cassa (c.d. "cash accounting"), introdotto dall'articolo 32-bis del DL 83/2012, consente all'imprenditore o al lavoratore autonomo di posticipare il versamento dell'imposta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi, dal momento di effettuazione dell'operazione a quello dell'incasso.
- Allo stesso modo, il diritto a detrarre l'Iva sui beni e sui servizi acquistati nasce al momento del pagamento dei corrispettivi ai fornitori.
- L'imposta diventa comunque esigibile dopo un anno dall'effettuazione dell'operazione, a meno che, prima

**3.** Sono stati indicati correttamente gli elementi essenziali necessari in fattura?

- Numero e data sequenziali
- Dati anagrafici, denominazione, codice fiscale, P.IVA ecc.. dell'emittente la fattura
- Dati anagrafici, denominazione, codice fiscale, P.IVA ecc.. del destinatario della fattura
- Natura, qualità, quantità dei beni ceduti

del decorso di questo termine, il cessionario o committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali.

- Allo stesso modo l'iva sugli acquisti può essere detratta, trascorso un anno dal momento in cui l'operazione si considera effettuata.

#### ERRORI E SOLUZIONI

**ERRORE:** si è dimenticato di inserire la dicitura relativa all'applicazione del regime di IVA per cassa.

**SOLUZIONE:** rimettere immediatamente la fattura riconsegnandola ai clienti con preghiera di sostituire quella in loro possesso.

#### ANNOTAZIONI

---

---

---

---

- ↳ Riferimenti normativi: art. 21 e 21-bis, DPR 633/72,
- ↳ Diciture da indicare in caso si tratti di una fattura "senza IVA"
  - *Inversione contabile*
  - *Operazione non soggetta*
  - *Auto-fatturazione*
  - *Operazione non imponibile*
  - *Operazione esente*

#### ERRORI E SOLUZIONI

- Indicazione eventuale del numero e della data del DDT in caso di fattura differita
- Descrizione dettagliata in caso di prestazione di servizi.
- Indicazione dell'aliquota e dell'imponibile
- Se la fattura non deve avere IVA indicare la giusta motivazione (esente, non imponibile ecc...)

ERRORE: qualora venga tralasciato un elemento essenziale.

SOLUZIONE: rimettere immediatamente la fattura riconsegnandola ai clienti con preghiera di sostituire quella in loro possesso.

ERRORE: qualora fosse stata indicata una dicitura di non imponibilità/assoggettamento al tributo in luogo della giusta aliquota.

SOLUZIONE: rimettere fattura o procedere con la nota di debito per la sola imposta e procedere con l'integrazione della liquidazione dell'IVA versando eventuale differenza a debito (si valuti la necessità di ravvedimento operoso).

#### ANNOTAZIONI

---

---

---

---

**4.** In caso di operazioni attive intracomunitarie sarà necessario:

- Avere verificato i dati del soggetto a cui si emette fattura attraverso il sistema VIES al fine di comprendere se possibile emettere:
  - una fattura con dicitura: *trattasi di vendita intracomunitaria ex art. 41 DL 331/93* (in caso di cessione di beni)
  - una fattura con dicitura: *trattasi di prestazione di servizi*

Al fine di verificare tali requisiti è necessario ricordare che:

- ↳ il soggetto intracomunitario che chiede l'acquisto intracomunitario deve essere iscritto al VIES. Nel qual caso sarà possibile emettere:
  - una fattura con dicitura: *trattasi di vendita intracomunitaria ex art. 41 DL 331/93* (in caso di cessione di beni)
  - una fattura con dicitura: *trattasi di prestazione di servizi intracomunitaria ex art. 7ter DPR 633/72* (in caso di prestazione di servizi)

*intracomunitaria ex art. 7ter  
DPR 633/72 (in caso di  
prestazione di servizi)*

- Essere iscritti al sistema VIES
- Presentare il modello INTRASTAT per le vendite di beni e le prestazioni di servizi poste in essere

**5.** In caso di soggetti non residenti extra-comunitari verificare di avere indicato in fattura la seguente dicitura:

- Non imponibile art. 8, DPR 633/72 nel caso di cessione di beni*
- Non imponibile ex art. 7ter DPR 633/72 nel caso di prestazione di servizi*
- Non imponibile o non soggetto ex artt. da 7 a 7quinquies, DPR 633/72 nel caso di*

- diversamente sarà necessario assoggettare la prestazione o la cessione di beni ad IVA nazionale italiana

#### ERRORI E SOLUZIONI

ERRORE: se il soggetto che emette la fattura ha errato emettendo fattura intracomunitaria in luogo di quella assoggettabile ad IVA (in caso di mancata iscrizione al VIES del destinatario) o viceversa, emettendo fattura soggetta ad IVA in caso di destinatario regolarmente iscritto al VIES.

SOLUZIONE: emettere nota di credito recante l'esatta dicitura e rimettere la fattura correttamente formata.

In caso tale operazione comporta l'aggravio di un ulteriore versamento IVA, procedere con la valutazione di un ravvedimento operoso.

#### ANNOTAZIONI

---

---

---

---

Si ponga molta attenzione alle prestazioni ex art. 7 e segg. DPR 633/72 poiché essi comportano molte deroghe in funzione delle prestazioni svolte.

servizi deroganti il criterio ex art. 7ter,  
DPR 633/72.

**6.** In caso di esportazioni ex art. 8, co. 1, DPR 633/72 c.d. triangolari (nelle quali, soggetto italiano vende ad altro soggetto italiano che a sua volta si occupa di esportare la merce reperita presso il primo soggetto italiano) verificare di avere acquisito prova dell'esportazione attraverso:

- Bolla doganale vidimata dalla dogana competente
- Dichiarazione dell'acquirente che dichiarerà di procedere alla cessione all'esportazione della merce
- Copia della fattura vidimata dalla dogana unitamente alla copia della fattura del secondo cedente sempre vidimata dalla dogana competente.

#### ANNOTAZIONI

**Esportazione triangolare impropria:** il soggetto italiano A acquista (in Italia merce da un soggetto italiano C) per poi cedere a sua volta la merce al soggetto non residente B. In questo caso particolare l'effettivo rapporto fra A e C potrebbe, in difetto di prova dell'avvenuta esportazione, generare le difficoltà più rilevanti, poiché in assenza, appunto di detta prova, è sicuramente più semplice per l'amministrazione finanziaria ricondurre l'operazione ad una cessione interna, quindi soggetta ad IVA. Tuttavia nella realtà, trattandosi di merce destinata ad essere esportata da A, C potrebbe fatturare ad A anch'egli ai sensi dell'art. 8, DPR 633/72.

**Esportazione triangolare propria:** il soggetto italiano A acquista da un soggetto non residente C (intra o extra UE) della merce che a sua volta verrà rifatturata a B soggetto non residente. Anche in questo caso l'operazione fra A e C non dovrà sottostare alle regole del principio di destinazione e venire assoggettata ad IVA, ma con l'acquisizione della dovuta prova, A non assoggetterà l'operazione di acquisto ad IVA trattandosi di merce che è destinata ad un'esportazione.

ATTENZIONE: in assenza delle prove dell'esportazione l'Amministrazione finanziaria potrebbe contestare la cessione di beni fra residenti non assoggettata ad IVA.

ANNOTAZIONI

---



---



---



---

**7.** In caso di cessione di beni a non residenti che dichiarano di trasportare i beni acquistati in Italia in bagagli al seguito:

ANNOTAZIONI

---



---



---



---

È stata acquisita copia della fattura emessa dalla dogana?

**8.** In caso di fatture emesse a seguito di ricezione di lettera d'intenti da esportatore abituale (art. 8, co.1, lett. c) DPR 633/72):

È stata effettuata la validazione tramite l'apposito servizio dell'Agenzia delle Entrate?

È stato acquistato il registro delle lettere d'intento inviate e ricevute per annotarvi quella ricevuta?

È stata indicata in fattura la dicitura: *non imponibile ex art. 8, co.1, lett. c) DPR 633/72 come da VS lettera d'intenti n. .... Del .....*

ANNOTAZIONI

---



---



---



---

**9.** Per le prestazioni soggette a reverse charge ex art. 17, co.1, lett. da a) a d-bis), DPR 633/72, è stata inserita la corretta dicitura?

ANNOTAZIONI

---



---

SI

NO

**10.** In caso di cessioni di beni e/o prestazioni di servizi a pubbliche amministrazioni:

È stato posto in essere il meccanismo dello split payment ove necessario?

È stata inserita in fattura la dicitura:  
*cessione/prestazione soggetta a scissione dei pagamenti ex art. 17 ter, DPR 633/72?*

ANNOTAZIONI

**11.** In caso di emissione differite si è provveduto ad accertare:

Che le fatture connesse a DDT siano state emesse al massimo entro il giorno 15 del mese successivo alla consegna/spedizione dei beni

Che siano rientrate nella liquidazione del mese di consegna e non del mese di effettiva emissione della fattura.

ANNOTAZIONI

**12.** Circa le note di debito/credito emesse nel 2016, si è verificato quanto segue:

Riportano correttamente gli estremi della fattura di riferimento?



Se emesse oltre i 365 giorni dall'emissione della fattura originaria si è provveduto a non indicare l'IVA come da art. 26, co.3, DPR 633/72.

ANNOTAZIONI

---

---

---

---

### Corrispettivi

**13.** Registratore di cassa è stato sempre correttamente funzionante?

SI

NO

**14.** In caso di guasto registro del mancato funzionamento è stato compilato il registro per il mancato funzionamento del registro di cassa?

SI

NO

Il registro per il mancato funzionamento del registro di cassa deve essere istituito precedentemente all'inizio di utilizzo del registratore.

ANNOTAZIONI

---

---

---

---

**15.** Si è provveduto a registrare correttamente entro al massimo il giorno 15 del mese successivo i corrispettivi del mese precedente?

SI

NO

Tabella sinottica e riassuntiva degli obblighi dei soggetti che emettono scontrini e ricevute fiscali.

TIPOLOGIA DI CONTRIBUENTE	MOMENTO DI REGISTRAZIONE
<p><b>TUTTI I CONTRIBUENTI (REGOLA GENERALE)</b></p>	<p>APPLICAZIONE DELLA REGOLA GENERALE EX ART. 24, DPR 633/72 (REGISTRAZIONE ENTRO IL PRIMO GIORNO NON FESTIVO)</p>
<p><b>CONTRIBUENTI CON OBBLIGO DI EMISSIONE DI SCONTRINO FISCALE O RICEVUTA FISCALE</b></p>	<p>FACOLTÀ DI APPLICAZIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DELLA REGOLA GENERALE EX ART. 24, DPR 633/72 (REGISTRAZIONE ENTRO IL PRIMO GIORNO NON FESTIVO)</li> <li>• DELLA REGOLA AGEVOLATIVA EX ART. 15, DPR 435/2001 (REGISTRAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEL MESE PRECEDENTE ENTRO IL GIORNO 15 DEL MESE SUCCESSIVO)</li> </ul>
<p><b>CONTRIBUNETI ESONERATI DALL'OBBLIGO DI EMISSIONE DI SCONTRINO E RICEVUTA FISCALE (AD ESEMPIO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE O AGENZIE DI VIAGGIO)</b></p>	<p>UNICA STRADA PERCORRIBILE:  APPLICAZIONE DELLA REGOLA GENERALE EX ART. 24, DPR 633/72 (REGISTRAZIONE ENTRO IL PRIMO GIORNO NON FESTIVO)</p>

**16.** I corrispettivi registrati nell'anno 2016 recano le seguenti aliquote:

- 4%
- 5%
- 10%
- 22%
- Non soggetti ad IVA

Motivo

---



---



---

ANNOTAZIONI

---



---



---

Si ponga attenzione alle seguenti aliquote per comprendere se le stesse sono state utilizzate correttamente nell'emissione degli scontrini.

- ↘ Aliquota al 4% - per attività di cessione di beni e prestazioni di servizi individuate dalla Tabella A - Parte II.
- ↘ Aliquota al 5% per attività di cessione di beni e prestazioni di servizi individuate dalla Tabella A - Parte II-bis (entrata in vigore: 23 luglio 2016).
- ↘ Aliquota al 10% per attività di cessione di beni e prestazioni di servizi individuate dalla Tabella A - Parte III (entrata in vigore: 23 luglio 2016).
- ↘ Aliquota al 22% per altre cessioni di beni e prestazioni di servizi residuali rispetto a quelle precedenti.
- ↘ In caso di operazioni non soggette ad IVA, verificare il tipo di attività.

ANNOTAZIONI

---



---



---

*Fatture acquisti*

**17.** Le fatture di acquisto sono state ricevute correttamente e secondo giuste aliquote indicate?

4 %

5%

10%

22%

Non soggetti ad IVA

Motivo

---

---

---

**18.** Nel caso di richiesta di prestazione e/o cessione di beni, si è proceduto come segue:

Richiesta al fornitore

In caso di esito negativo entro 4 mesi:  
emissione di autofattura ed effettivo versamento dell'IVA nonché comunicazione dell'avvenuto versamento all'Agenzia delle Entrate.

**19.** In caso di operazioni passive intracomunitarie sarà necessario

Integrare la fattura ricevuta ai fini dell'applicazione del reverse charge

Se le fatture ricevute non recano l'aliquota corretta è necessario avvisare il fornitore e richiedere la riemissione nella maniera corretta.

ANNOTAZIONI

---

---

---

---

ANNOTAZIONI

---

---

---

---

Al fine di verificare tali requisiti è necessario ricordare che:

- ↳ Il soggetto intracomunitario che chiede l'acquisto intracomunitario deve essere iscritto al VIES. Nel qual caso sarà possibile emettere fattura.

- Essere iscritti al sistema VIES
- Presentare il modello INTRASTAT per gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi poste in essere

**20.** In caso di soggetti non residenti extra-comunitari verificare di avere emesso autofattura.

↳ diversamente sarà necessario assoggettare la prestazione o la cessione di beni ad IVA nazionale del paese in cui si effettua l'acquisto.

ANNOTAZIONI

---

---

---

---

Si ponga molta attenzione alle prestazione ex art. 7 e segg. DPR 633/72 poiché essi comportano molte deroghe in funzione delle prestazioni svolte.

ANNOTAZIONI

---

---

---

---

*Rimanendo a disposizione per qualsiasi evenienza, cogliamo l'occasione per porgere  
Cordiali saluti*